

LEGGE REGIONALE

"Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali".

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Assicurazione infortuni in favore dei consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge regionale:

Art. 1

E' istituita l'assicurazione obbligatoria contro i rischi da infortunio, in favore dei consiglieri regionali.

L'assicurazione copre gli infortuni che i consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

Art. 2

Il contratto di assicurazione, senza diritto a rivalsa, è cumulativo e prevede le seguenti indennità:

£. 100.000.000 in caso di invalidità permanente

£. 100.000.000 in caso di morte

£. 25.000 per ogni giorno di invalidità temporanea.

La convenzione con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto a licitazione privata è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 3

Il 30% del premio di assicurazione viene posto a carico dei singoli consiglieri, il residuo 70% è posto a carico del bilancio regionale.

Art. 4

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £. 8.000.000 fa carico, per l'esercizio 1974, al cap. 247 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio di previsione 1974 con l'istituzione del seguente capitolo: Titolo I - Sez. I - Rub. II cap. 7 bis - Assicurazione ai consiglieri regionali £. 8.000.000.

Per gli esercizi successivi, il capitolo di spesa corrispondente verrà iscritto nei rispettivi bilanci.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro

)
I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera - Ventura

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

E' estratto del verbale della seduta del 26 novembre 1974 ed è
conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE

Finocchiaro